



CH-3003 Berna, SG-DATEC

Ai destinatari in base all'elenco allegato

Berna, 16 luglio 2010

Revisione totale dell'ordinanza sull'impiego confinato Indagine conoscitiva

Gentili signore, egregi signori,

l'ordinanza sull'utilizzazione di organismi in sistemi chiusi (ordinanza sull'impiego confinato, OIConf; RS 814.912) è stata emanata il 25 agosto 1999 dal Consiglio federale e deve essere sottoposta a revisione totale. In allegato troverete l'avamprogetto e il rapporto esplicativo (in tedesco) relativi a questo progetto (la traduzione italiana vi sarà inviata separatamente tra qualche giorno).

La revisione totale si rende necessaria soprattutto per rispettare le modifiche relative alle basi giuridiche sugli organismi (legge sull'ingegneria genetica, revisione parziale della legge sulla protezione dell'ambiente, revisione totale dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente) e per tenere conto degli sviluppi in campo scientifico e nella pratica. Occorre in particolare adottare anche nell'ordinanza sull'impiego confinato norme relative agli organismi alloctoni, che a seguito della globalizzazione degli scambi commerciali e dei flussi di viaggiatori creano con sempre maggiore frequenza problemi in Svizzera. Inoltre, anche la procedura di notifica e autorizzazione, così come la gestione dei rischi, incluse le misure di sicurezza, necessitano di alcune modifiche che tengano conto degli sviluppi e delle esperienze maturate negli ultimi dieci anni.

Disposizioni relative all'utilizzazione in sistemi chiusi sono peraltro contemplate nell'ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM; RS 832.321), emanata anch'essa il 25 agosto 1999 dal Consiglio federale. Quest'ordinanza deve pertanto essere sottoposta contemporaneamente a una revisione parziale, anche se con progetto separato DFI/UFSP.

Vi preghiamo quindi, qualora voleste prendere posizione nell'ambito di questa indagine conoscitiva, di considerare in particolare le domande specifiche elencate qui di seguito (cfr. anche le spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo).

Articoli 4–11 e allegato 4 avamprogetto-OIConf relativi alle attività con organismi alloctoni con obbligo di impiego confinato:

Queste attività devono essere sottoposte agli stessi requisiti in materia di diligenza, notifica e autorizzazione applicati alle attività con organismi patogeni appartenenti alla stessa classe? La descrizione aperta delle misure di sicurezza particolari nell'allegato 4 cifra 2.2 vi sembra appropriata?

Articolo 8 cpv. 1 avamprogetto-OIConf, obbligo di notifica per le attività con organismi geneticamente modificati appartenenti alla classe 1 (rischio nullo o trascurabile):

Nel rapporto esplicativo si propongono tre varianti: quale delle tre opzioni vi sembra la più adeguata? Quale opzione presenta il miglior rapporto tra onere e benefici?

Allegato 4 cifra 2 avamprogetto-OIConf, nuova tabella riassuntiva delle misure di sicurezza particolari (sostituzione delle quattro tabelle con un'unica tabella):

Dal vostro punto di vista la nuova presentazione migliora il quadro d'insieme e l'applicabilità delle misure di sicurezza particolari?

Vi preghiamo di inviare l'eventuale presa di posizione all'Ufficio federale dell'ambiente, divisione Rifiuti, sostanze, biotecnologia, 3003 Berna (tel.: 031 322 93 80; fax 031 323 03 69) entro il

15 ottobre 2010

Per eventuali domande potete rivolgervi alle seguenti persone:

- Sabrina Leuenberger, supplente del capo della sezione Biotecnologia, tel. 031 323 83 96, sabrina.leuenberger@bafu.admin.ch
- Kaspar Sollberger, collaboratore scientifico Servizio giuridico 1, tel. 031 325 18 93, kaspar.sollberger@bafu.admin.ch
- Hans Hosbach, capo della divisione Rifiuti, sostanze, biotecnologia, tel. 031 322 54 36, hans.hosbach@bafu.admin.ch

Cordiali saluti.

Moritz Leuenberger
Consigliere federale

Copia a: UFSP, UFAG, UFV, SECO

Allegati: summenzionati